



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

AREA TERZA

SERVIZIO MOBILITA'

ALLEGATO B

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO DI CUI ALL'ART. 28-BIS, COMMA 5-BIS, DELLA L.R. 30 NOVEMBRE 1984, N. 19 E SS.MM.II., COME INTEGRATA DALLA LEGGE DI STABILITA' REGIONALE N. 7/2026.

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento disciplina, ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 5-bis, della legge regionale 30 novembre 1984, n. 19, le condizioni e le modalità per il riconoscimento del beneficio della libera circolazione ai soggetti che dimostrino esigenze continuative di spostamento connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa.
2. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 28-bis della legge regionale n. 19/1984 non espressamente derogate dal presente provvedimento.

Art. 2 - Condizioni per il riconoscimento del beneficio

1. Il beneficio della libera circolazione è riconosciuto ai soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 1, della legge regionale n. 19/1984, residenti nel territorio della Regione Molise, che svolgono attività lavorativa in un comune diverso da quello di residenza, anche ubicato fuori dal territorio regionale.
2. Ai fini del presente provvedimento costituiscono esigenze continuative di spostamento gli spostamenti giornalieri, abituali e sistematici, necessari al raggiungimento della sede ordinaria di svolgimento dell'attività lavorativa.
3. Il beneficio è riconosciuto indipendentemente dai limiti economici previsti dall'articolo 28-bis, comma 5, della legge regionale n. 19/1984.

Art. 2 bis – Condizioni per il riconoscimento del beneficio per spostamenti extraregionali

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo, il raggiungimento della sede di lavoro collocata oltre i confini regionali potrà essere agevolato previa sottoscrizione da parte dell'Amministrazione regionale di convenzioni o protocolli di intesa da stipulare con le Amministrazioni, e/o Società di trasporti operanti al di fuori del territorio della Regione Molise.

Art. 3 - Domanda

1. La domanda è presentata al Servizio regionale competente secondo le modalità stabilite con apposito avviso, redatto ai sensi del presente regolamento e adottato dal Direttore del Servizio Mobilità.

2. Alla domanda sono allegati: documento di identità; documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 28-bis della L.R. n. 19/1984; dichiarazione del datore di lavoro attestante il rapporto di lavoro, la sede, la decorrenza e la durata del rapporto.

3. Per i lavoratori autonomi la dichiarazione è sostituita da idonea documentazione attestante l'attività esercitata e il luogo abituale di svolgimento della stessa.

Art. 4 - Istruttoria

1. Il Servizio competente verifica la completezza della domanda e la sussistenza dei requisiti.

2. Qualora la documentazione risulti incompleta, il richiedente è invitato a provvedere all'integrazione entro trenta giorni.

3. Decorso inutilmente tale termine la domanda è respinta e il procedimento si conclude mediante provvedimento di concessione o di diniego.

Art. 5 - Concessione del beneficio

1. Il beneficio è concesso nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

2. Il Servizio competente provvede al rilascio della tessera di libera circolazione ovvero all'abilitazione del titolo di viaggio secondo le modalità organizzative vigenti.

3. Il beneficio conserva le caratteristiche previste dalla legge regionale n. 19/1984.

Art. 6 - Durata

1. Il beneficio permane fino alla cessazione delle esigenze lavorative che ne hanno determinato il riconoscimento.

2. Il beneficiario comunica entro trenta giorni ogni variazione concernente la cessazione del rapporto di lavoro, il trasferimento della sede lavorativa, il trasferimento della residenza o la perdita dei requisiti previsti dalla legge.

Art. 7 - Controlli

1. La Regione Molise effettua controlli, anche a campione, sulla permanenza dei requisiti richiesti.
2. A tal fine può acquisire dati e informazioni presso le pubbliche amministrazioni competenti e presso il datore di lavoro, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 8 - Revoca

1. Il beneficio è revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge o dal presente provvedimento.
2. Il beneficio è altresì revocato in caso di dichiarazioni mendaci o utilizzo indebito della tessera di libera circolazione.

Art. 9 - Monitoraggio

1. Il Servizio competente effettua annualmente il monitoraggio dell'attuazione della misura ai fini della programmazione delle risorse finanziarie.

Art. 9 – Trattamento dei dati

1. La Regione Molise è titolare del trattamento dei dati personali. I dati sono trattati secondo quanto previsto dall'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.
2. Gli eventuali soggetti che trattano dati per conto della Regione sono individuati con appositi atti di nomina, ove necessari.

Art. 11 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente provvedimento si applicano le disposizioni della legge regionale 30 novembre 1984, n. 19 e ss.mm.ii., della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della restante normativa vigente.